



# CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

---

COPIA

## ORD. Registro Generale n. 128

### IL SINDACO

#### RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 *“Misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati rispettivamente nelle date del 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020 e del 11/03/2020 in merito a: *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- L' Ordinanza del 21/02/2020 del Ministero della Salute con la quale sono state individuate le *“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID – 19”* disponendo prescrizioni da parte dell'autorità sanitaria territorialmente competente;
- il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 con il quale, ai sensi della lettera f) del 1° comma dell'art. 1 è stato disposto che: *“è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza”*;

#### VISTE:

- la propria Ordinanza n.19 del 12 marzo 2020 con la quale è stata disposta la chiusura al pubblico e pertanto l'accesso ai parchi e giardini comunali ad eccezione delle aree per lo *“sgambamento”* dei cani, fino alla data del 15 aprile 2020, salvo ulteriori specificazioni da parte degli organi sovraordinati;
- la successiva propria Ordinanza n.114 del 20 marzo 2020 con la quale è stata disposta la chiusura al pubblico e pertanto l'accesso al Cimitero Comunale, salvo consentire esclusivamente le tumulazioni ed il ritiro delle ceneri;
- la ulteriore propria Ordinanza n.123 del 23 aprile 2020 con la quale è stato disposto:
  - di confermare la chiusura del Cimitero Comunale fino al 3 maggio 2020, fatte salve nuove disposizioni, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme ed il ritiro delle ceneri;
  - di consentire l'accesso al Cimitero Comunale, limitatamente a due giorni infrasettimanali e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di comportamenti da adottarsi per il contenimento del contagio da Covid-19, unicamente ai soggetti esercenti l'attività di vendita di piante e fiori, al fine di ornare le tombe cimiteriali su richiesta dei congiunti dei defunti, previo appuntamento telefonico con la Soc. So.ci.m. S.r.l., gestore del cimitero comunale;

PRESO ATTO che le misure di restrizione sono state adottate al fine di evitare assembramenti di persone e più in generale lo spostamento che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

VISTO l'ultimo D.P.C.M. del 26 aprile 2020 il quale, al 1° comma dell'art. 1 dispone:

- alla lettera a) che: *“sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”;*
- al 2° e 3° capoverso della lettera i) che: *“l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;*

RITENUTO necessario, per le sopravvenute disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020 ed al fine di regolamentare l'accesso nel Cimitero Comunale a far data dal 4 maggio 2020, giorno in cui non troverà più efficacia la propria Ordinanza n.123 del 23 aprile 2020, procedere con l'emissione della presente ordinanza;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267 del 2000 (TUEL – Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO l'art 7 bis del Decreto Legislativo n.267 del 2000 (TUEL – Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali);

## **ORDINA**

- 1) Per le motivazioni espresse in premessa, la riapertura del Cimitero Comunale a far data dal **4 maggio 2020**;
- 2) che in continuità con la propria precedente Ordinanza n.123 del 23 aprile 2020, sono consentite le attività di erogazione dei servizi di trasposto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme ed il ritiro delle ceneri oltre a tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 salvo diverse ed ulteriori disposizioni;
- 3) di consentire l'accesso al cimitero comunale come segue:

**nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 17:00  
il sabato dalle ore 07:30 alle ore 13:00**

- 4) che l'accesso avvenga con modalità tali che, all'interno del Cimitero comunale, non siano presenti contemporaneamente più di 15 persone, esclusi gli operatori dei servizi cimiteriali e delle onoranze funebri e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di comportamenti da adottarsi per il contenimento del contagio da Covid-19;
- 5) che la permanenza all'interno del cimitero comunale sia limitata al tempo strettamente necessario ed esclusivamente per la visita ai propri congiunti, al fine di consentire una maggiore possibilità di accesso durante l'orario di apertura.

## **STABILISCE**

Che l'inosservanza alle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente relativamente alle norme di comportamento finalizzate alle misure di contenimento dovute alla emergenza epidemiologica da covid -19;

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate all'esecuzione della presente ordinanza.

### **AVVERTE**

Che a norma dell'art.3, comma 4 della Legge 241 del 1990 è possibile impugnare il presente provvedimento:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica;

che il presente provvedimento venga trasmesso:

- all'ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio online;

e per quanto di competenza:

- all'ASL Roma 5;
- alla Prefettura di Roma;
- al Dirigente Area VI ed Area IV;
- al Comando Polizia Locale di Guidonia;
- alla Tenenza Carabinieri di Guidonia;
- al Commissariato P.S. Di Tivoli;
- al Comando Guardia di Finanza di Tivoli;
- alla Soc. So.ci.m. S.r.l., gestore del cimitero comunale;

la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online comunale, sul sito istituzionale internet del Comune di Guidonia Montecelio.

**IL SINDACO**

**Ft.o BARBET Michel**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"